Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2022/0155(COD)

30.5.2023

EMENDAMENTI
1719 - 1909

Progetto di relazione
Javier Zarzalejos
(PE746.811v01-00)

Norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori

Proposta di regolamento
(COM(2022)0209 – C9-0174/2022 – 2022/0155(COD))

Emendamento 1719
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 51 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Attività ***di*** trattamento ***e protezione dei dati***	Attività ***e principi del*** trattamento

Or. en

Emendamento 1720
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) formulare pareri sugli ordini di rilevazione previsti, di cui all'articolo 7, paragrafo 3;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1721
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) cooperare con le autorità coordinatrici e rispondere alle loro richieste in relazione agli ordini di blocco previsti, di cui all'articolo 16, paragrafo 2;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1722
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) cooperare con le autorità coordinatrici e rispondere alle loro richieste in relazione agli ordini di blocco previsti, di cui all'articolo 16, paragrafo 2;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1723
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ricevere e trattare gli ordini di blocco trasmessi a norma dell'articolo 17, paragrafo 3;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1724
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*

c) ricevere e trattare gli ordini di blocco trasmessi a norma dell'articolo 17, paragrafo 3;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1725
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) cooperare con le autorità coordinatrici in conformità degli articoli 20 e 21 sui compiti connessi al diritto ***delle vittime*** all'informazione e all'assistenza;	d) cooperare con le autorità coordinatrici in conformità degli articoli 20 e 21 sui compiti connessi al diritto ***dei sopravvissuti*** all'informazione e all'assistenza;

Or. en

Emendamento 1726
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) assistere la Commissione, su sua richiesta, a svolgere i compiti che le spettano nell'ambito del meccanismo di cooperazione di cui all'articolo 37;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1727
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) istituire le banche dati degli indicatori di cui all'articolo 44 e provvedere alla loro manutenzione e al loro funzionamento;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1728
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
k) consentire e monitorare l'accesso ***alle banche*** dati ***degli indicatori e*** delle segnalazioni in conformità dell'articolo 46;	k) consentire e monitorare l'accesso ***alla banca*** dati delle segnalazioni in conformità dell'articolo 46;

Or. en

Emendamento 1729
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2 – lettera m

Testo della Commissione	*Emendamento*
m) valutare e trattare le segnalazioni di potenziale abuso sessuale su minori ***online*** in conformità dell'articolo 48;	m) valutare e trattare le segnalazioni di potenziale abuso sessuale su minori in conformità dell'articolo 48;

Or. en

Emendamento 1730
René Repasi, Tiemo Wölken

a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2 – lettera n

Testo della Commissione	*Emendamento*
n) cooperare con Europol e con le organizzazioni partner in conformità degli articoli 53 e 54, anche per i compiti connessi all'identificazione delle vittime;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1731
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2 – lettera n

Testo della Commissione	*Emendamento*
n) cooperare con Europol e con le organizzazioni partner in conformità degli articoli 53 e 54, anche per i compiti connessi all'identificazione ***delle vittime***;	n) cooperare con Europol e con le organizzazioni partner in conformità degli articoli 53 e 54, anche per i compiti connessi all'identificazione ***dei sopravvissuti***;

Or. en

Emendamento 1732
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il Centro dell'UE memorizza i dati personali di cui al paragrafo 2 soltanto se e per il tempo strettamente necessario per	***soppresso***

le finalità applicabili elencate al medesimo paragrafo.

Or. en

Emendamento 1733
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. I dati personali di cui al paragrafo 2 sono trattati secondo i seguenti principi. Essi sono:
	a) trattati in modo lecito e corretto ("liceità e correttezza");
	b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e trattati in un modo che non sia incompatibile con tali finalità ("limitazione della finalità");
	c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati ("minimizzazione dei dati");
	d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati ("esattezza");
	e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore a quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("limitazione della conservazione").

Or. en

Emendamento 1734

Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Esso provvede affinché i dati personali siano memorizzati in modo sicuro, nel rispetto di garanzie tecniche e organizzative adeguate. Queste garanzie devono segnatamente assicurare che i dati personali siano accessibili e trattabili soltanto per le finalità per cui sono memorizzati, che il livello di sicurezza sia elevato e che i dati personali siano cancellati non appena non siano più strettamente necessari per le finalità applicabili. Il Centro dell'UE riesamina periodicamente tali garanzie e le adegua ove necessario.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1735
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Paul Tang, Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Esso provvede affinché i dati personali siano memorizzati in modo sicuro, nel rispetto ***di*** garanzie tecniche e organizzative ***adeguate***. Queste garanzie devono segnatamente assicurare che i dati personali siano accessibili e trattabili soltanto per le finalità per cui sono memorizzati, che il livello di sicurezza sia elevato e che i dati personali siano cancellati non appena non siano più	4. Esso provvede affinché i dati personali siano memorizzati in modo ***cifrato o protetti in modo altrettanto*** sicuro, nel rispetto ***delle*** garanzie tecniche e organizzative ***più avanzate***. ***Si applicano, di conseguenza, i requisiti in materia di sicurezza dei dati di cui all'articolo 88 del regolamento (UE) 2018/1725, all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 767/2008, all'articolo 16 del regolamento (CE)***

strettamente necessari per le finalità applicabili. Il Centro dell'UE riesamina periodicamente tali garanzie e le adegua ove necessario.	***n. 1987/2006, all'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1862 e all'articolo 34 del regolamento (UE) 603/2013.*** Queste garanzie devono segnatamente assicurare che i dati personali siano accessibili e trattabili soltanto per le finalità per cui sono memorizzati, che il livello di sicurezza sia elevato e che i dati personali siano cancellati non appena non siano più strettamente necessari per le finalità applicabili. Il Centro dell'UE riesamina periodicamente tali garanzie e le adegua ove necessario.

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso a prevedere maggiori garanzie e misure più rigorose in materia di sicurezza informatica.

Emendamento 1736
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 51 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 51 bis
	Protezione dei dati e sicurezza
	1. Il Centro dell'UE adotta le misure necessarie, tra cui un piano di sicurezza e un piano di ripristino in caso di disastro, per i propri sistemi informatici, banche dati e infrastrutture di comunicazione, al fine di:
	a) proteggere fisicamente i dati, tra l'altro mediante l'elaborazione di piani d'emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;
	b) impedire alle persone non autorizzate l'accesso alle installazioni informatiche utilizzate per il trattamento dei dati

personali (controllo all'ingresso delle installazioni);

c) impedire che i supporti di dati siano letti, copiati, modificati o rimossi senza autorizzazione (controllo dei supporti di dati);

d) impedire che i dati siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali memorizzati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'archiviazione);

e) impedire che persone non autorizzate usino sistemi automatizzati di trattamento dei dati mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo degli utenti);

f) impedire che i dati siano trattati nelle banche dati senza autorizzazione e che i dati trattati nelle banche dati siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'inserimento dei dati);

g) garantire che le persone autorizzate a usare un sistema automatizzato di trattamento dei dati possano accedere solo ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso attraverso identificatori di utente individuali e unici ed esclusivamente con modalità di accesso riservate (controllo dell'accesso ai dati);

h) creare profili che descrivano le funzioni e le responsabilità di tutte le persone autorizzate ad accedere ai dati o alle installazioni informatiche utilizzate per il trattamento dei dati e mettere senza indugio tali profili a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati, su sua richiesta (profili del personale);

i) garantire la possibilità di verificare e stabilire a quali organismi possano essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature di comunicazione dei dati (controllo della comunicazione);

j) garantire la possibilità di verificare e accertare a posteriori quali dati personali

siano stati introdotti nei sistemi automatizzati di trattamento dei dati, il momento dell'inserimento e la persona che lo ha effettuato (controllo dell'inserimento);

k) impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che all'atto della trasmissione di dati personali nonché del trasporto di supporti di dati essi possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo del trasporto);

l) controllare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure di carattere organizzativo relative al controllo interno per garantire l'osservanza del presente regolamento (autocontrollo) e per individuare automaticamente entro 24 ore qualsiasi evento pertinente si verifichi nell'applicazione delle misure di cui alle lettere da b) a k) che possa indicare il verificarsi di un incidente di sicurezza;

m) garantire che, in caso di interruzione delle operazioni, i sistemi installati possano essere ripristinati (ripristino);

n) garantire che le banche dati eseguano le loro funzioni correttamente, che gli errori siano segnalati (affidabilità) e che i dati personali conservati nelle banche dati non possano essere falsati da un errore di funzionamento del sistema (integrità); e

o) garantire la sicurezza dei suoi siti tecnici.

2. Il Centro dell'UE adotta misure equivalenti a quelle del paragrafo 1 per quanto riguarda la sicurezza dell'elaborazione e degli scambi di informazioni supplementari attraverso l'infrastruttura di comunicazione.

Or. en

Emendamento 1737

Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I funzionari di contatto assistono il Centro dell'UE e le autorità coordinatrici che li hanno designati nello scambio di informazioni reciproco. ***Nei casi in cui il Centro dell'UE riceve segnalazioni trasmesse in conformità dell'articolo 12 riguardo alla potenziale diffusione di materiale pedopornografico nuovo o a potenziale adescamento di minori, i funzionari di contatto designati dallo Stato membro competente facilitano il processo di determinazione dell'illegalità del materiale o della conversazione, in conformità dell'articolo 36, paragrafo 1.***	2. I funzionari di contatto assistono il Centro dell'UE e le autorità coordinatrici che li hanno designati nello scambio di informazioni reciproco.

Or. en

Emendamento 1738
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se necessario per l'assolvimento dei suoi compiti ai sensi del presente regolamento, il Centro dell'UE ***coopera con*** Europol nei limiti del mandato di ciascuno.	1. Se necessario per l'assolvimento dei suoi compiti ai sensi del presente regolamento, il Centro dell'UE ***si avvale della consulenza di*** Europol nei limiti del mandato di ciascuno.

Or. en

Emendamento 1739
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Europol e il Centro dell'UE collaborano con il Centro NCMEC nella lotta contro il materiale pedopornografico. Tale cooperazione può consistere nella condivisione delle rispettive banche dati sul materiale pedopornografico noto.

Or. en

Emendamento 1740
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Europol e il Centro dell'UE si consentono reciprocamente il più ampio accesso alle informazioni e ai sistemi di informazione pertinenti, se necessario per l'assolvimento dei rispettivi compiti e conformemente agli atti di diritto dell'Unione che disciplinano detto accesso.	***soppresso***
Fatte salve le competenze del direttore esecutivo, il Centro dell'UE massimizza l'efficienza condividendo funzioni amministrative con Europol, comprese le funzioni di gestione del personale e quelle relative alle tecnologie dell'informazione e all'esecuzione del bilancio.	

Or. en

Motivazione

La base giuridica di questo strumento non consente di attribuire ulteriori compiti a Europol.

Emendamento 1741
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Europol e il Centro dell'UE si consentono reciprocamente il più ampio accesso alle informazioni e ai sistemi di informazione pertinenti, se necessario per l'assolvimento dei rispettivi compiti e conformemente agli atti di diritto dell'Unione che disciplinano detto accesso.	***soppresso***
Fatte salve le competenze del direttore esecutivo, il Centro dell'UE massimizza l'efficienza condividendo funzioni amministrative con Europol, comprese le funzioni di gestione del personale e quelle relative alle tecnologie dell'informazione e all'esecuzione del bilancio.	

Or. en

Motivazione

L'articolo 53, paragrafo 2, contiene l'unico riferimento della proposta all'accesso del Centro dell'UE ai sistemi di informazione di Europol. Non è quindi chiaro per quali scopi, e in base a quali garanzie specifiche, tale accesso avrebbe luogo. Il Centro dell'UE proposto non è un organismo di contrasto e in nessun caso dovrebbe avere accesso diretto ai sistemi di informazione di Europol!

Emendamento 1742
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Europol e il Centro dell'UE si consentono	***soppresso***

reciprocamente il più ampio accesso alle informazioni e ai sistemi di informazione pertinenti, se necessario per l'assolvimento dei rispettivi compiti e conformemente agli atti di diritto dell'Unione che disciplinano detto accesso.

Or. en

Emendamento 1743
Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Europol e il Centro dell'UE si consentono reciprocamente il più ampio accesso alle informazioni e ai sistemi di informazione pertinenti, se necessario per l'assolvimento dei rispettivi compiti e conformemente agli atti di diritto dell'Unione che disciplinano detto accesso.	Europol e il Centro dell'UE si consentono reciprocamente il più ampio accesso alle informazioni e ai sistemi di informazione pertinenti, se necessario per l'assolvimento dei rispettivi compiti e conformemente agli atti di diritto dell'Unione che disciplinano detto accesso. ***L'accesso ai dati personali trattati nei sistemi di informazione di Europol, ove ritenuto strettamente necessario per l'assolvimento dei compiti del Centro dell'UE, è concesso solo caso per caso, dietro presentazione di una richiesta esplicita che documenti lo scopo specifico e la motivazione. Europol è tenuto a valutare attentamente tali richieste e a trasmettere i dati personali al Centro dell'UE solo se strettamente necessario e proporzionato allo scopo perseguito.***

Or. en

Emendamento 1744
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Europol e il Centro dell'UE si consentono reciprocamente ***il più ampio*** accesso alle informazioni ***e ai sistemi di informazione*** pertinenti, se necessario per l'assolvimento dei rispettivi compiti e conformemente agli atti di diritto dell'Unione che disciplinano detto accesso.	Europol e il Centro dell'UE si consentono reciprocamente ***l'***accesso alle informazioni pertinenti, se necessario per l'assolvimento dei rispettivi compiti e conformemente agli atti di diritto dell'Unione che disciplinano detto accesso.

Or. en

Emendamento 1745
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatte salve le competenze del direttore esecutivo, il Centro dell'UE massimizza l'efficienza condividendo funzioni amministrative con Europol, comprese le funzioni di gestione del personale e quelle relative alle tecnologie dell'informazione e all'esecuzione del bilancio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1746
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatte salve le competenze del direttore esecutivo, il Centro dell'UE massimizza l'efficienza condividendo funzioni amministrative con Europol, comprese le funzioni di gestione del personale e quelle relative alle tecnologie dell'informazione	***soppresso***

e all'esecuzione del bilancio.

Or. en

Emendamento 1747
Hilde Vautmans, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatte salve le competenze del direttore esecutivo, il Centro dell'UE massimizza l'efficienza condividendo funzioni amministrative con Europol, comprese le funzioni di gestione del personale e quelle relative alle tecnologie dell'informazione e all'esecuzione del bilancio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1748
Hilde Vautmans, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il Centro dell'UE opera in modo indipendente da Europol e da altri organismi di contrasto.

Or. en

Emendamento 1749
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Qualsiasi trasferimento di dati personali a Europol è disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1725.

Or. en

Emendamento 1750
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le modalità di cooperazione e di lavoro sono stabilite in un protocollo d'intesa.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1751
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le modalità di cooperazione ***e di lavoro*** sono stabilite ***in un protocollo d'intesa***.	3. Le modalità di cooperazione sono stabilite ***negli accordi di lavoro, conformemente all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/794***.

Or. en

Emendamento 1752
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le modalità di cooperazione e di lavoro sono stabilite in un protocollo d'intesa.	3. Le modalità di cooperazione e di lavoro sono stabilite in un protocollo d'intesa ***accessibile al pubblico***.

Or. en

Emendamento 1753
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le modalità di cooperazione e di lavoro sono stabilite in un protocollo d'intesa.	3. Le modalità di cooperazione e di lavoro sono stabilite in un protocollo d'intesa ***accessibile al pubblico***.

Or. en

Emendamento 1754
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 54 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Cooperazione con organizzazioni ***partner***	Cooperazione con organizzazioni ***esterne***

Or. en

Emendamento 1755
Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Nathalie Loiseau

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se necessario per l'assolvimento dei suoi compiti ai sensi del presente regolamento, il Centro dell'UE può cooperare con organizzazioni e reti in possesso di informazioni o competenze sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online, comprese le organizzazioni della società civile e le organizzazioni semipubbliche.	1. Se necessario per l'assolvimento dei suoi compiti ai sensi del presente regolamento, il Centro dell'UE può cooperare con organizzazioni e reti in possesso di informazioni o competenze sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online, comprese le organizzazioni della società civile ***che agiscono nell'interesse pubblico, le hotline*** e le organizzazioni semipubbliche.

Or. en

Emendamento 1756
Loránt Vincze, Miriam Lexmann, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se necessario per l'assolvimento dei suoi compiti ai sensi del presente regolamento, il Centro dell'UE ***può cooperare*** con organizzazioni e reti in possesso di informazioni o competenze sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online, comprese le organizzazioni della società civile ***e*** le organizzazioni semipubbliche.	1. Se necessario per l'assolvimento dei suoi compiti ai sensi del presente regolamento, il Centro dell'UE ***coopera*** con organizzazioni e reti in possesso di informazioni o competenze sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online, comprese le organizzazioni della società civile***,*** le organizzazioni semipubbliche ***e la rete INHOPE***.

Or. en

Emendamento 1757
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Se necessario*** per l'assolvimento dei suoi compiti ai sensi del presente regolamento, il Centro dell'UE ***può cooperare*** con organizzazioni e reti in possesso di informazioni o competenze sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online, comprese le organizzazioni della società civile e le organizzazioni semipubbliche.	1. Per l'assolvimento dei suoi compiti ai sensi del presente regolamento, il Centro dell'UE ***coopera*** con organizzazioni e reti in possesso di informazioni o competenze sulle materie connesse alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori online, comprese le organizzazioni della società civile e le organizzazioni semipubbliche.

Or. en

Emendamento 1758
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. In particolare, la cooperazione con il Centro dell'UE di cui al paragrafo 1 può comprendere: a) il sostegno alla Commissione nella preparazione degli orientamenti di cui all'articolo 3, paragrafo 8, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 11; b) l'aggiornamento delle banche dati degli indicatori di cui all'articolo 44; c) l'innovazione delle tecnologie di rilevazione nuove ed esistenti; d) la messa a disposizione dei prestatori di tecnologie per eseguire gli ordini di rilevazione emessi nei loro confronti, in conformità dell'articolo 50, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1759
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il Centro dell'UE può concludere protocolli d'intesa con le organizzazioni di cui al paragrafo 1, che stabiliscono le modalità di cooperazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1760
Loránt Vincze, Miriam Lexmann, François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il Centro dell'UE ***può concludere protocolli d'intesa*** con le organizzazioni di cui al paragrafo 1, che stabiliscono le modalità di cooperazione.	2. Il Centro dell'UE ***conclude accordi di cooperazione strategica e/o operativa*** con le organizzazioni di cui al paragrafo 1, che stabiliscono le modalità di cooperazione.

Or. en

Emendamento 1761
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, Abir Al-Sahlani, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Nathalie Loiseau

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il Centro dell'UE coopera con altre organizzazioni ed enti che svolgono funzioni analoghe in altre giurisdizioni quali, tra gli altri, il Centro nazionale per

minori scomparsi e sfruttati ("NCMEC") e il Centro canadese per la tutela dei minori, che perseguono lo stesso scopo del presente regolamento, anche al fine di evitare potenziali duplicazioni degli obblighi di segnalazione che incombono ai prestatori.

Or. en

Emendamento 1762
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 55 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La struttura amministrativa e di gestione del Centro dell'UE comprende:	La struttura amministrativa e di gestione del Centro dell'UE ***è equilibrata sotto il profilo del genere e*** comprende:

Or. en

Emendamento 1763
Patrick Breyer, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Articolo 55 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) un comitato consultivo dei sopravvissuti, che svolge i compiti di cui all'articolo 66 bis.

Or. en

Emendamento 1764
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 55 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) un responsabile dei diritti fondamentali, che svolge i compiti di cui all'articolo 66 ter;

Or. en

Emendamento 1765
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 55 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d ter) un forum consultivo di esperti, che svolge i compiti di cui all'articolo 66 bis;

Or. en

Emendamento 1766
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro ***e da due rappresentanti*** della Commissione, tutti con diritto di voto.	1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro***, un rappresentante*** della Commissione ***e un rappresentante del Parlamento europeo***, tutti con diritto di voto.

Or. en

Emendamento 1767
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da due rappresentanti della Commissione, tutti con diritto di voto.	1. Il consiglio di amministrazione ***è equilibrato sotto il profilo del genere ed*** è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da due rappresentanti della Commissione, tutti con diritto di voto.

Or. en

Emendamento 1768
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da ***due rappresentanti*** della Commissione, tutti con diritto di voto.	1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da ***un rappresentante*** della Commissione, tutti con diritto di voto.

Or. en

Emendamento 1769
Patrick Breyer, Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Un membro del comitato tecnologico e un membro del comitato consultivo dei sopravvissuti di cui agli articoli 66 e 66 bis possono partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori.

Or. en

Emendamento 1770
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fa parte del consiglio di amministrazione anche un osservatore esperto indipendente designato dal Parlamento europeo, senza diritto di voto.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Integrato nel paragrafo 1.

Emendamento 1771
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Su richiesta del presidente del consiglio di amministrazione, Europol può designare un rappresentante ad assistere in qualità di osservatore alle riunioni di detto consiglio per le materie che coinvolgono Europol.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il consiglio di amministrazione è libero di invitare ospiti in qualsiasi momento. Non occorrono disposizioni che prevedano un rappresentante per Europol.

Emendamento 1772
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Su richiesta del presidente del consiglio di amministrazione, Europol può designare un rappresentante ad assistere in qualità di osservatore alle riunioni di detto consiglio per le materie ***che coinvolgono Europol***.	***Il Garante europeo della protezione dei dati*** può designare un rappresentante ad assistere in qualità di osservatore alle riunioni di detto consiglio per le materie ***concernenti la protezione dei dati personali***.

Or. en

Emendamento 1773
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente. Il supplente rappresenta il membro titolare in ***sua*** assenza.	3. Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente. Il supplente rappresenta il membro titolare in assenza ***di quest'ultimo***.

Or. en

Emendamento 1774
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente. Il supplente rappresenta il membro titolare in ***sua*** assenza.	3. Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente. Il supplente rappresenta il membro titolare in assenza ***di quest'ultimo***.

Or. en

Emendamento 1775
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I membri del consiglio di amministrazione e relativi supplenti sono nominati in base alle loro conoscenze in materia di lotta contro l'abuso sessuale su minori, tenendo conto delle pertinenti competenze di gestione, amministrative e di bilancio. Gli Stati membri nominano un rappresentante della loro autorità coordinatrice entro quattro mesi da [data di entrata in vigore del presente regolamento]. Tutte le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione si adoperano per limitare l'avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicurare la continuità dei lavori. Tutte le parti ***si adoperano per conseguire una rappresentanza*** di genere ***equilibrata*** nel consiglio di amministrazione.	4. I membri del consiglio di amministrazione e relativi supplenti sono nominati in base alle loro conoscenze in materia di lotta contro l'abuso sessuale su minori, tenendo conto delle pertinenti competenze di gestione, amministrative e di bilancio. Gli Stati membri nominano un rappresentante della loro autorità coordinatrice entro quattro mesi da [data di entrata in vigore del presente regolamento]. Tutte le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione si adoperano per limitare l'avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicurare la continuità dei lavori. Tutte le parti ***garantiscono il conseguimento dell'equilibrio*** di genere nel consiglio di amministrazione***, assicurando che tra i candidati si annoveri almeno il 40 % di ciascun sesso***.

Or. en

Emendamento 1776
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I membri del consiglio di amministrazione e relativi supplenti sono nominati in base ***alle loro conoscenze*** in materia di lotta contro l'abuso sessuale su	4. I membri del consiglio di amministrazione e relativi supplenti sono nominati in base ***alla loro comprovata esperienza*** in materia di ***prevenzione e***

minori, tenendo conto delle pertinenti competenze di gestione, amministrative e di bilancio. Gli Stati membri nominano un rappresentante della loro autorità coordinatrice entro quattro mesi da [data di entrata in vigore del presente regolamento]. Tutte le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione si adoperano per limitare l'avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicurare la continuità dei lavori. ***Tutte le parti si adoperano per conseguire una rappresentanza di genere equilibrata nel consiglio di amministrazione.***	lotta contro l'abuso sessuale su minori ***e di assistenza alle vittime***, tenendo conto delle pertinenti competenze di gestione, amministrative e di bilancio. Gli Stati membri nominano un rappresentante della loro autorità coordinatrice entro quattro mesi da [data di entrata in vigore del presente regolamento]. Tutte le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione si adoperano per limitare l'avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicurare la continuità dei lavori.

Or. en

Emendamento 1777
Patrick Breyer, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Articolo 57 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) adotta norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri e ai membri del comitato tecnologico e ***di altro gruppo*** consultivo ***che possa istituire,*** e pubblica annualmente sul proprio sito web la dichiarazione di interesse dei suoi membri;	c) adotta norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri e ai membri del comitato tecnologico e ***del comitato*** consultivo ***dei sopravvissuti*** e pubblica annualmente sul proprio sito web la dichiarazione di interesse dei suoi membri;

Or. en

Emendamento 1778
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Nathalie Loiseau

Proposta di regolamento
Articolo 57 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) nomina i membri del comitato	f) nomina i membri del comitato

tecnologico e di altro gruppo consultivo che possa istituire;	tecnologico***, del comitato consultivo per i diritti dei minori e i sopravvissuti*** e di altro gruppo consultivo che possa istituire;

Or. en

Emendamento 1779
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 57 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) nomina i membri del comitato tecnologico e di altro gruppo consultivo che possa istituire;	f) nomina i membri del comitato tecnologico***, del forum consultivo di esperti*** e di altro gruppo consultivo che possa istituire;

Or. en

Emendamento 1780
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 57 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) nomina un responsabile della protezione dei dati;

Or. en

Emendamento 1781
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 57 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f ter) nomina un responsabile dei diritti

fondamentali;

Or. en

Emendamento 1782
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 57 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) adotta pareri sugli ordini di rilevazione previsti, di cui all'articolo 7, paragrafo 4, sulla base di un progetto di parere steso dal direttore esecutivo;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1783
Patrick Breyer, Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 57 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	h bis) consulta il comitato consultivo dei sopravvissuti relativamente agli obblighi di cui alle lettere a) e h) del presente articolo.

Or. en

Emendamento 1784
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente in caso di ***impedimento di quest'ultimo***.	Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente in caso di ***necessità***.

Or. en

Emendamento 1785
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ogni membro ha diritto a un voto. In assenza di un membro, il supplente è abilitato a esercitare il diritto di voto.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 1786
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Theresa Bielowski

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il comitato esecutivo è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione, da due altri membri nominati dal consiglio di amministrazione scegliendoli tra i suoi membri con diritto di voto, e da due rappresentanti della Commissione presso il consiglio di amministrazione. Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo.	Il comitato esecutivo ***è equilibrato sotto il profilo del genere ed*** è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione, da due altri membri nominati dal consiglio di amministrazione scegliendoli tra i suoi membri con diritto di voto, e da due rappresentanti della Commissione presso il consiglio di amministrazione. Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo. ***La composizione del comitato esecutivo tiene conto dell'equilibrio di genere, garantendo che tra i membri si annoveri almeno il 40 % di ciascun sesso.***

Or. en

Emendamento 1787
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il comitato esecutivo è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione, da due altri membri nominati dal consiglio di amministrazione scegliendoli tra i suoi membri con diritto di voto, e da ***due rappresentanti*** della Commissione ***presso il consiglio di amministrazione***. Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo.	Il comitato esecutivo è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione, da due altri membri nominati dal consiglio di amministrazione scegliendoli tra i suoi membri con diritto di voto, e ***rispettivamente*** da ***un rappresentante*** della Commissione ***e da un rappresentante del Parlamento europeo***. Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo.

Or. en

Emendamento 1788
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il comitato esecutivo è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione, da due altri membri nominati dal consiglio di amministrazione scegliendoli tra i suoi membri con diritto di voto, e da ***due rappresentanti*** della Commissione presso il consiglio di amministrazione. Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo.	Il comitato esecutivo è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione, da due altri membri nominati dal consiglio di amministrazione scegliendoli tra i suoi membri con diritto di voto, e da ***un rappresentante*** della Commissione presso il consiglio di amministrazione. Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo.

Or. en

Emendamento 1789
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) nomina un contabile, che può essere il contabile della Commissione ed è soggetto allo statuto e al regime applicabile agli altri agenti, e opera in piena indipendenza nell'esercizio delle ***sue*** funzioni;	j) nomina un contabile, che può essere il contabile della Commissione, soggetto allo statuto e al regime applicabile agli altri agenti e che opera in piena indipendenza nell'esercizio delle funzioni ***di contabile***;

Or. en

Emendamento 1790
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 2 – lettera p

Testo della Commissione	*Emendamento*
p) autorizza la conclusione dei protocolli d'intesa di cui ***all'articolo 53, paragrafo 3, e*** all'articolo 54, paragrafo 2.	p) autorizza la conclusione dei protocolli d'intesa di cui all'articolo 54, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1791
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo sull'esercizio delle ***sue*** funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a riferire sull'esercizio delle ***sue*** funzioni.	2. Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo sull'esercizio delle funzioni ***di direttore esecutivo***. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a riferire sull'esercizio

delle funzioni ***di direttore esecutivo***.

Or. en

Emendamento 1792
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) attuare l'integrazione della dimensione di genere e il bilancio di genere in tutti i settori, compresa la stesura di un piano d'azione sulla parità di genere;

Or. en

Emendamento 1793
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 4 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) preparare la relazione annuale di attività consolidata del Centro dell'UE e presentarla al comitato esecutivo per valutazione e adozione;	f) preparare la relazione annuale di attività consolidata del Centro dell'UE***, comprensiva delle attività del comitato tecnologico e del comitato consultivo dei sopravvissuti,*** e presentarla al comitato esecutivo per valutazione e adozione;

Or. en

Emendamento 1794
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 64 – paragrafo 4 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) mettere a punto un piano di azione che dia seguito alle conclusioni delle valutazioni e dei rapporti di audit interno e esterno e alle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e della Procura europea (EPPO), e riferire due volte l'anno alla Commissione sui progressi compiuti e periodicamente al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo;	g) mettere a punto un piano di azione che dia seguito alle conclusioni delle valutazioni e dei rapporti di audit interno e esterno e alle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e della Procura europea (EPPO), e riferire due volte l'anno alla Commissione ***e al Parlamento europeo*** sui progressi compiuti e periodicamente al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo;

Or. en

Emendamento 1795
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il comitato tecnologico è composto da esperti tecnici nominati, in ragione della loro eccellenza e indipendenza, dal consiglio di amministrazione a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un invito a manifestare interesse.	1. Il comitato tecnologico è composto da esperti tecnici ***e in materia di protezione dei dati*** nominati, in ragione della loro eccellenza e indipendenza ***da interessi aziendali***, dal consiglio di amministrazione a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un invito a manifestare interesse. ***Il mandato dei suoi membri è di quattro anni, rinnovabile una volta. Alla scadenza del loro mandato i membri restano in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo della loro nomina. Un membro che si dimetta prima della scadenza del suo mandato è sostituito per la durata restante del mandato da un membro nominato dal consiglio di amministrazione.***

Or. en

Emendamento 1796
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il comitato tecnologico è composto da esperti tecnici nominati, in ragione della loro eccellenza e indipendenza, dal consiglio di amministrazione a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un invito a manifestare interesse.	1. Il comitato tecnologico è composto da esperti tecnici nominati, in ragione della loro eccellenza***, particolare competenza in materia di protezione della vita privata e dei dati a carattere personale*** e indipendenza, dal consiglio di amministrazione a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un invito a manifestare interesse.

Or. en

Emendamento 1797
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il comitato tecnologico è composto da esperti tecnici nominati, in ragione della loro eccellenza e indipendenza, dal consiglio di amministrazione a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un invito a manifestare interesse.	1. Il comitato tecnologico è composto da esperti tecnici***, in particolare esperti in materia di protezione della vita privata e dei dati,*** nominati, in ragione della loro eccellenza e indipendenza, dal consiglio di amministrazione a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un invito a manifestare interesse.

Or. en

Emendamento 1798
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il comitato tecnologico è composto da esperti tecnici nominati, in ragione della loro eccellenza e indipendenza, dal consiglio di amministrazione a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un invito a manifestare interesse.	1. Il comitato tecnologico è composto da esperti tecnici ***e in materia di protezione della vita privata e dei dati*** nominati, in ragione della loro eccellenza e indipendenza, dal consiglio di amministrazione a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un invito a manifestare interesse.

Or. en

Emendamento 1799
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il comitato tecnologico ha una rappresentanza paritaria in termini di genere.

Or. en

Emendamento 1800
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il membro che non soddisfi più i	4. Il membro che non soddisfi più i

criteri di indipendenza ne informa il consiglio di amministrazione. Alternativamente, il consiglio di amministrazione può dichiarare, su proposta di almeno un terzo dei suoi membri o della Commissione, la mancanza di indipendenza e revocare ***il*** membro in questione. Il consiglio di amministrazione nomina un nuovo membro per la durata restante del mandato conformemente alla procedura applicabile ai membri ordinari.	criteri di indipendenza ne informa il consiglio di amministrazione. Alternativamente, il consiglio di amministrazione può dichiarare, su proposta di almeno un terzo dei suoi membri o della Commissione, la mancanza di indipendenza e revocare ***la nomina del*** membro in questione. Il consiglio di amministrazione nomina un nuovo membro per la durata restante del mandato conformemente alla procedura applicabile ai membri ordinari.

Or. en

Emendamento 1801
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) contribuisce ai pareri del Centro dell'UE di cui all'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettera d);	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1802
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) contribuisce all'assistenza prestata dal Centro dell'UE alle autorità coordinatrici, al consiglio di amministrazione, al comitato esecutivo e al direttore esecutivo per le questioni connesse all'uso delle tecnologie;	b) contribuisce all'assistenza prestata dal Centro dell'UE alle autorità coordinatrici, al consiglio di amministrazione, al comitato esecutivo e al direttore esecutivo per le questioni connesse all'uso delle tecnologie ***e alla protezione dei dati***;

Or. en

Emendamento 1803
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 6 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) offre consulenza interna, su richiesta, per le questioni connesse all'uso delle tecnologie a fini di prevenzione e rilevazione dell'abuso sessuale su minori online.	c) offre consulenza interna, su richiesta, per le questioni connesse all'uso delle tecnologie ***e alla protezione dei dati*** a fini di prevenzione e rilevazione dell'abuso sessuale su minori online.

Or. en

Emendamento 1804
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. d) valuta l'efficacia delle tecnologie di rilevazione nuove ed esistenti tramite serie di dati sconosciuti di indicatori verificati;
	e) stabilisce le migliori prassi in materia di sicurezza fin dalla progettazione e uso volontario delle tecnologie, comprese quelle di prevenzione e rilevazione, nell'ambito delle misure di attenuazione adottate dai prestatori;
	f) introduce un processo periodico di revisione e segnalazione per valutare e condividere le competenze sulle più recenti innovazioni tecnologiche e sugli sviluppi relativi alle tecnologie di rilevazione.

Or. en

Emendamento 1805
Patrick Breyer, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Articolo 66 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 66 bis
	Istituzione e compiti del comitato consultivo dei sopravvissuti
	1. Il comitato consultivo dei sopravvissuti è composto di sette membri scelti tra sopravvissuti e vittime di abuso sessuale su minori o esperti in merito alle esigenze dei sopravvissuti e delle vittime di abuso sessuale su minori, nominati dal consiglio di amministrazione in ragione della loro esperienza personale, ove del caso, della loro competenza e dell'ambito di lavoro, a seguito della pubblicazione di un invito a manifestare interesse nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il comitato consultivo dei sopravvissuti assicura la rappresentanza di tutte le caratteristiche tutelate.
	2. Le procedure di nomina dei membri del comitato consultivo dei sopravvissuti e relativo funzionamento sono precisate nel regolamento interno del consiglio di amministrazione e sono rese pubbliche.
	3. I membri del comitato consultivo dei sopravvissuti agiscono nell'interesse delle vittime di abusi sessuali su minori. L'Agenzia dell'UE pubblica l'elenco dei membri del comitato consultivo dei sopravvissuti sul proprio sito web e lo tiene aggiornato.
	4. Il membro che non soddisfi più i criteri di indipendenza ne informa il consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione può determinare, su proposta di almeno un terzo dei suoi membri o della Commissione, la mancanza di indipendenza e revocare la

nomina della persona in questione. Il consiglio di amministrazione nomina un nuovo membro per la durata restante del mandato conformemente alla procedura applicabile ai membri ordinari. Un membro che si dimetta prima della scadenza del suo mandato è sostituito per la restante durata del suo mandato conformemente alla procedura applicabile ai membri ordinari.

5. Il mandato dei membri del comitato consultivo dei sopravvissuti è di quattro anni. È rinnovabile una volta.

6. Il direttore esecutivo e il consiglio di amministrazione consultano il comitato consultivo dei sopravvissuti su qualsiasi questione relativa ai diritti delle vittime e alla prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale su minori e procedono a una consulenza strutturale almeno due volte l'anno.

7. Il comitato consultivo dei sopravvissuti svolge i seguenti compiti:

a) garantisce la visibilità degli interessi e delle esigenze dei sopravvissuti e delle vittime di abuso sessuale su minori;

b) fornisce consulenza al consiglio di amministrazione sulle questioni di cui all'articolo 57, lettera h bis);

c) fornisce consulenza al direttore esecutivo e al consiglio di amministrazione, come indicato al paragrafo 6 del presente articolo;

d) contribuisce con esperienza e competenza a prevenire e a combattere gli abusi sessuali su minori e a prestare assistenza e sostegno alle vittime;

e) funge da piattaforma di scambio e di collegamento per i sopravvissuti di abuso sessuale su minori;

f) fornisce una relazione annuale di attività al direttore esecutivo nell'ambito della relazione annuale di attività consolidata.

Emendamento 1806
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel, Theresa Bielowski

Proposta di regolamento
Articolo 66 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 66 bis
	Istituzione e compiti del forum consultivo di esperti
	1. Il Centro dell'UE istituisce un forum consultivo che lo assiste fornendogli una consulenza indipendente sulle questioni relative ai sopravvissuti. Il forum consultivo agisce su richiesta del consiglio di amministrazione o del direttore esecutivo.
	2. Il forum consultivo è composto di un massimo di quindici membri. I membri del forum consultivo sono nominati, in modo paritario, tra i minori sopravvissuti e i genitori dei minori sopravvissuti, nonché tra i rappresentanti di organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico, tra cui:
	a) le organizzazioni che rappresentano o promuovono i diritti della comunità LGBTQIA+, in particolare dei minori;
	b) le organizzazioni che rappresentano o promuovono i diritti dei minori;
	c) le organizzazioni che rappresentano o promuovono i diritti dei minori sopravvissuti;
	d) le organizzazioni che rappresentano o promuovono i diritti digitali.
	I membri sono nominati dal consiglio di amministrazione a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un invito a manifestare interesse.
	3. Il mandato dei membri del forum

consultivo è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta.

4. Il forum consultivo:

a) fornisce consulenza al consiglio di amministrazione e al direttore esecutivo su questioni relative ai sopravvissuti;

b) fornisce consulenza al consiglio di amministrazione, al direttore esecutivo e al comitato tecnologico sulle misure preventive in relazione ai pertinenti servizi della società dell'informazione;

c) contribuisce alla strategia di comunicazione del Centro dell'UE di cui all'articolo 50, paragrafo 5;

d) formula un parere sulla proporzionalità delle tecnologie utilizzate per individuare abusi sessuali su minori noti;

e) mantiene un dialogo aperto con il consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo su tutte le questioni relative ai sopravvissuti, in particolare sulla tutela dei diritti dei sopravvissuti e dei diritti digitali.

Or. en

Emendamento 1807
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel, Theresa Bielowski

Proposta di regolamento
Capo IV – sezione 5 – parte 3 bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Parte 3 bis (nuova): Tutela dei diritti fondamentali
	Articolo 66 ter Responsabile dei diritti fondamentali
	1. Il consiglio di amministrazione nomina un responsabile dei diritti fondamentali, sulla base di un elenco di tre candidati previa consultazione del forum consultivo

di esperti. Il responsabile dei diritti fondamentali dispone delle qualifiche, della conoscenza specialistica e dell'esperienza professionale necessarie nel settore dei diritti fondamentali.

2. Il responsabile dei diritti fondamentali svolge i seguenti compiti:

a) contribuire alla strategia del Centro in materia di diritti fondamentali e al relativo piano d'azione, anche formulando raccomandazioni volte a migliorarli;

b) monitorare il rispetto dei diritti fondamentali da parte del Centro, anche svolgendo indagini su qualsiasi sua attività;

c) promuovere il rispetto dei diritti fondamentali da parte del Centro;

d) fornire consulenza al Centro, ove lo ritenga necessario o su richiesta, su qualsiasi attività del Centro senza ritardare tali attività;

e) formulare pareri sugli accordi di lavoro;

f) provvedere al segretariato del forum consultivo;

g) informare il consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo di eventuali violazioni dei diritti fondamentali durante le attività del Centro;

h) svolgere qualsiasi altro compito, ove previsto dal presente regolamento.

3. Le norme speciali applicabili al responsabile dei diritti fondamentali sono stabilite dal consiglio di amministrazione al fine di garantire che il responsabile dei diritti fondamentali e il suo personale siano indipendenti nell'espletamento delle loro funzioni. Il responsabile dei diritti fondamentali rende direttamente conto al consiglio di amministrazione e collabora con il comitato tecnologico.

Il consiglio di amministrazione garantisce che sia dato seguito alle raccomandazioni del responsabile dei diritti fondamentali. Inoltre, il responsabile dei diritti fondamentali pubblica una relazione annuale sulle sue attività e sulla portata del rispetto dei diritti fondamentali di tutte le attività del Centro. Tali relazioni includono informazioni sul meccanismo di denuncia e sull'attuazione della strategia sui diritti fondamentali.

4. Il Centro garantisce che il responsabile dei diritti fondamentali sia in grado di agire in modo autonomo e indipendente nell'esercizio delle sue funzioni. Il responsabile dei diritti fondamentali dispone di risorse umane e finanziarie sufficienti e adeguate, necessarie per l'adempimento dei suoi compiti. Il responsabile dei diritti fondamentali seleziona il suo personale che riferisce esclusivamente a esso.

5. Il responsabile dei diritti fondamentali è assistito da un responsabile aggiunto. Il responsabile aggiunto dei diritti fondamentali è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base di un elenco di tre candidati presentati dal responsabile dei diritti fondamentali. Il responsabile aggiunto dei diritti fondamentali dispone delle qualifiche e dell'esperienza necessarie nel settore dei diritti fondamentali ed è indipendente nell'esercizio delle sue funzioni. In caso di assenza o indisponibilità del responsabile dei diritti fondamentali, il responsabile aggiunto ne assume obblighi e responsabilità.

6. Il responsabile dei diritti fondamentali ha accesso a tutte le informazioni riguardanti il rispetto dei diritti fondamentali in relazione a tutte le attività del Centro.

Articolo 66 quater Meccanismo di denuncia

1. Il Centro, in cooperazione con il responsabile dei diritti fondamentali,

adotta le misure necessarie a istituire e sviluppare ulteriormente un meccanismo di denuncia indipendente ed efficace ai sensi del presente articolo, inteso a monitorare e assicurare il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le attività del Centro.

2. Chiunque sia direttamente interessato dalle azioni o dalle omissioni del personale coinvolto in un'operazione congiunta, in un progetto pilota o in un'attività operativa del Centro e ritenga di essere stato oggetto di una violazione dei propri diritti fondamentali a causa di tali azioni od omissioni, o chiunque rappresenti tale persona, può presentare una denuncia per iscritto al Centro.

3. Il responsabile dei diritti fondamentali è competente per la gestione delle denunce ricevute dal Centro in conformità del diritto a una buona amministrazione. A tal fine, il responsabile dei diritti fondamentali esamina la ricevibilità delle denunce, registra le denunce ricevibili, inoltra tutte le denunce registrate al direttore esecutivo e trasmette le denunce riguardanti i membri del personale all'autorità o all'organo competenti in materia di diritti fondamentali per un'ulteriore azione in linea con il rispettivo mandato. Inoltre, il responsabile dei diritti fondamentali registra e assicura il seguito dato alla denuncia dal Centro o dalla suddetta autorità od organo.

4. In conformità del diritto a una buona amministrazione, se una denuncia è ricevibile, il denunciante è informato del fatto che la denuncia è stata registrata, che è stata avviata una valutazione e che riceverà una risposta non appena sarà disponibile. Se la denuncia è trasmessa alle autorità o agli organi nazionali, il denunciante ne riceve le informazioni di contatto. Se la denuncia è dichiarata irricevibile, il denunciante è informato dei motivi e riceve, ove possibile, informazioni

sulle soluzioni alternative per affrontare il suo problema.

Il Centro prevede una procedura adeguata nei casi in cui una denuncia sia dichiarata irricevibile o infondata. Ogni decisione è redatta per iscritto ed è motivata. Se il caso è stato dichiarato irricevibile o infondato, il responsabile dei diritti fondamentali lo riesamina qualora il denunciante presenti nuove prove.

5. In caso di denuncia registrata nei confronti di un membro del personale del Centro, il responsabile dei diritti fondamentali raccomanda al direttore esecutivo un seguito appropriato, comprese le misure disciplinari, e, se del caso, il rinvio per l'avvio di un procedimento giudiziario civile o penale conformemente al presente regolamento e al diritto nazionale.

Il direttore esecutivo garantisce un seguito adeguato e riferisce al responsabile dei diritti fondamentali, entro un termine stabilito, e successivamente, se necessario, a intervalli regolari, in merito all'attuazione di misure disciplinari, ai risultati e al seguito dato dal Centro alla denuncia.

Se una denuncia è connessa a questioni relative alla protezione dei dati, il direttore esecutivo consulta il responsabile della protezione dei dati del Centro prima di adottare una decisione in merito alla denuncia. Il responsabile dei diritti fondamentali e il responsabile della protezione dei dati concludono per iscritto un protocollo d'intesa, precisando la ripartizione dei loro compiti e la cooperazione in relazione alle denunce ricevute.

6. Ai sensi dell'articolo 66 bis, il responsabile dei diritti fondamentali include nella sua relazione annuale informazioni sul meccanismo di denuncia, tra cui riferimenti specifici ai risultati e al seguito dato alle denunce da

parte del Centro.

7. Il responsabile dei diritti fondamentali, ai sensi dei paragrafi da 1 a 9 e previa consultazione del comitato di esperti, elabora un modulo di denuncia standardizzato che richiede informazioni dettagliate e specifiche sull'asserita violazione di diritti fondamentali. Il responsabile dei diritti fondamentali elabora altresì qualsiasi altra regola specifica, se del caso. Il responsabile dei diritti fondamentali sottopone tale modulo e tali altre regole specifiche al direttore esecutivo e al consiglio di amministrazione.

Il Centro provvede a che le informazioni inerenti alla possibilità di presentare denuncia e alla relativa procedura siano prontamente disponibili, anche per le persone vulnerabili. Il modulo di denuncia standardizzato è reso disponibile sul sito web del Centro e su supporto cartaceo nel corso di tutte le attività del Centro, nelle lingue che i cittadini di paesi terzi comprendono o che ragionevolmente si suppone comprendano. Il modulo di denuncia standardizzato è facilmente accessibile anche da dispositivi mobili. Il Centro provvede affinché i denuncianti dispongano di ulteriori orientamenti e assistenza per la procedura di reclamo. Il responsabile dei diritti fondamentali prende in considerazione le denunce anche quando non sono state presentate mediante il modulo di denuncia standardizzato.

8. I dati personali contenuti in una denuncia sono gestiti e trattati dal Centro, incluso il responsabile dei diritti fondamentali, ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725.

Ogniqualvolta un denunciante presenta una denuncia, si considera che esso acconsenta al trattamento dei suoi dati personali da parte del Centro e del responsabile dei diritti fondamentali ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera

	d), del regolamento (UE) 2018/1725.
	Al fine di tutelare gli interessi dei denuncianti, le denunce sono trattate dal responsabile dei diritti fondamentali con riservatezza conformemente al diritto nazionale e dell'Unione, a meno che il denunciante non rinunci esplicitamente al proprio diritto alla riservatezza.
	Se rinuncia al diritto alla riservatezza, si considera che il denunciante accetti che il responsabile dei diritti fondamentali o il Centro ne divulghi l'identità alle autorità o agli organi competenti in relazione alla questione oggetto della denuncia, se necessario.

Or. en

Emendamento 1808
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di hosting, i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale e i prestatori di servizi di accesso a internet raccolgono dati sui punti seguenti e mettono tali informazioni a disposizione del Centro dell'UE, su richiesta:	1. I prestatori di servizi di hosting, i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** e i prestatori di servizi di accesso a internet raccolgono dati sui punti seguenti e mettono tali informazioni a disposizione del Centro dell'UE, su richiesta:

Or. en

Emendamento 1809
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento

Articolo 83 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di hosting, i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale e i prestatori di servizi di accesso a internet raccolgono dati sui punti seguenti e mettono tali informazioni a disposizione del Centro dell'UE, su richiesta:	1. I prestatori di servizi di hosting, i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** e i prestatori di servizi di accesso a internet raccolgono dati sui punti seguenti e mettono tali informazioni a disposizione del Centro dell'UE, su richiesta:

Or. en

Emendamento 1810
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di hosting**,** i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***e i prestatori di servizi di accesso a internet*** raccolgono dati sui punti seguenti e ***mettono*** tali informazioni ***a disposizione del Centro dell'UE, su richiesta***:	1. I prestatori di servizi di hosting ***e*** i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** raccolgono dati sui punti seguenti e ***rendono pubbliche*** tali informazioni:

Or. en

Emendamento 1811
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di hosting**,** i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***e i prestatori di servizi di accesso a internet*** raccolgono dati sui	1. I prestatori di servizi di hosting ***e*** i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale raccolgono dati sui punti seguenti e mettono tali informazioni a

punti seguenti e mettono tali informazioni a disposizione del Centro dell'UE, su richiesta:	disposizione del Centro dell'UE, su richiesta:

Or. en

Emendamento 1812
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ove il prestatore sia il destinatario di un ordine di rilevazione emesso a norma dell'articolo 7:	***soppresso***
– le misure prese in esecuzione dell'ordine, comprese le tecnologie applicate a tal fine e le garanzie previste;	
– il tasso di errore delle tecnologie applicate per rilevare l'abuso sessuale su minori online e le misure prese per prevenire o correggere eventuali errori;	
– con riguardo ai reclami e ai casi sottoposti dagli utenti in relazione alle misure prese in esecuzione dell'ordine, il numero di reclami proposti direttamente al prestatore, il numero di ricorsi a un'autorità giudiziaria, la base di detti reclami o ricorsi, le decisioni prese rispetto a detti reclami o ricorsi, i tempi mediamente richiesti per l'adozione di tali decisioni e il numero di casi in cui le decisioni sono state successivamente revocate;	

Or. en

Emendamento 1813
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera a – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– le misure prese in esecuzione dell'ordine***, comprese le tecnologie applicate a tal fine e le garanzie previste***;	– le misure prese in esecuzione dell'ordine;

Or. en

Emendamento 1814
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera a – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– il tasso di ***errore*** delle tecnologie applicate per rilevare l'abuso sessuale su minori online e ***le misure prese*** per ***prevenire o correggere*** eventuali ***errori***;	– il tasso di ***falsi positivi e falsi negativi*** delle tecnologie applicate per rilevare l'abuso sessuale su minori online e ***i provvedimenti adottati*** per ***attenuare i danni provocati da*** eventuali ***inesattezze***;

Or. en

Emendamento 1815
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera a – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– il tasso di errore delle tecnologie applicate per rilevare l'abuso sessuale su minori ***online*** e le misure prese per prevenire o correggere eventuali errori;	– il tasso di errore delle tecnologie applicate per rilevare l'abuso sessuale su minori e le misure prese per prevenire o correggere eventuali errori;

Or. en

Emendamento 1816
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera a – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– il tasso di falsi positivi e falsi negativi e di positivi e negativi confermati;

Or. en

Emendamento 1817
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il numero di ordini di rimozione emessi nei confronti del prestatore a norma dell'articolo 14 e i tempi ***mediamente richiesti*** per rimuovere o disabilitare l'accesso all'elemento o agli elementi di materiale pedopornografico in questione;	b) il numero di ordini di rimozione emessi nei confronti del prestatore a norma dell'articolo 14 e i tempi ***medi*** per rimuovere o disabilitare l'accesso all'elemento o agli elementi di materiale pedopornografico in questione***, a decorrere dal momento in cui l'ordine è stato immesso nel sistema del prestatore***;

Or. en

Emendamento 1818
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il numero di ordini di rimozione emessi nei confronti del prestatore a norma dell'articolo 14 e i tempi mediamente richiesti per rimuovere ***o disabilitare l'accesso all'***elemento o ***agli*** elementi di materiale pedopornografico in questione;	b) il numero di ordini di rimozione emessi nei confronti del prestatore a norma dell'articolo 14 e i tempi mediamente richiesti per rimuovere ***l'***elemento o ***gli*** elementi di materiale pedopornografico in questione;

Or. en

Emendamento 1819
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) il numero e la durata dei ritardi nelle rimozioni a seguito di richieste avanzate dalle autorità competenti o dalle autorità di contrasto;

Or. en

Emendamento 1820
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il numero totale degli elementi di materiale pedopornografico che il prestatore ha rimosso o cui ha disabilitato l'accesso, ripartito per elementi rimossi o accessi disabilitati in forza di un ordine di rimozione o di una notifica presentata di propria iniziativa oppure da un'autorità competente, dal Centro dell'UE o da ***terzi***;	c) il numero totale degli elementi di materiale pedopornografico che il prestatore ha rimosso o cui ha disabilitato l'accesso, ripartito per elementi rimossi o accessi disabilitati in forza di un ordine di rimozione o di una notifica presentata di propria iniziativa oppure ***da un'autorità giudiziaria,*** da un'autorità competente, dal

	Centro dell'UE***, da una hotline nazionale, da un segnalatore attendibile*** o da ***un soggetto privato***;

Or. en

Emendamento 1821
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il numero totale degli elementi di materiale pedopornografico che il prestatore ha rimosso ***o cui ha disabilitato l'accesso***, ripartito per elementi rimossi ***o accessi disabilitati*** in forza di un ordine di rimozione o di una notifica presentata di propria iniziativa oppure da un'autorità competente, dal Centro dell'UE o da terzi;	c) il numero totale degli elementi di materiale pedopornografico che il prestatore ha rimosso, ripartito per elementi rimossi in forza di un ordine di rimozione o di una notifica presentata di propria iniziativa oppure da un'autorità competente, dal Centro dell'UE o da terzi;

Or. en

Emendamento 1822
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) il numero di casi in cui al prestatore è stato chiesto di fornire ulteriore sostegno alle autorità di contrasto in relazione ai contenuti rimossi;

Or. en

Emendamento 1823

Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) il numero di ordini di blocco emessi nei confronti del prestatore a norma dell'articolo 16;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1824
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) il numero di ordini di blocco emessi nei confronti del prestatore a norma dell'articolo 16;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1825
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) il numero di ordini di blocco emessi nei confronti del prestatore a norma dell'articolo 16;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1826
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) il numero di casi in cui il prestatore ha invocato ***l'articolo 8, paragrafo 3,*** l'articolo 14, paragrafo 5 o 6, ***o l'articolo 17, paragrafo 5,*** e relativi motivi.	e) il numero di casi in cui il prestatore ha invocato l'articolo 14, paragrafo 5 o 6, e relativi motivi.

Or. en

Emendamento 1827
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) il numero di casi in cui il prestatore ha invocato l'articolo 8, paragrafo 3, l'articolo 14, paragrafo 5 o 6, ***o l'articolo 17, paragrafo 5,*** e relativi motivi.	e) il numero di casi in cui il prestatore ha invocato l'articolo 8, paragrafo 3, ***o*** l'articolo 14, paragrafo 5 o 6, e relativi motivi.

Or. en

Emendamento 1828
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) il numero di casi in cui il prestatore	e) il numero di casi in cui il prestatore

ha invocato l'articolo 8, paragrafo 3, l'articolo 14, paragrafo 5 o 6, ***o l'articolo 17, paragrafo 5,*** e relativi motivi.	ha invocato l'articolo 8, paragrafo 3, ***o*** l'articolo 14, paragrafo 5 o 6, e relativi motivi.

Or. en

Emendamento 1829
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Fabienne Keller, Yana Toom

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) le campagne educative e di sensibilizzazione volte a informare e allertare gli utenti sui rischi di abuso sessuale su minori online, ove possibile, compresi l'impatto, la portata e l'efficacia delle attività svolte in relazione al pubblico destinatario, disaggregate in diverse categorie in base alle caratteristiche demografiche;

Or. en

Emendamento 1830
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e ter) le misure poste in atto dai prestatori per prevenire l'abuso sessuale su minori online, come i sistemi e i processi tecnologici, ove possibile, compresi l'impatto, la portata e l'efficacia delle attività svolte in relazione al pubblico destinatario.

Or. en

Emendamento 1831
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le autorità coordinatrici raccolgono dati sui punti seguenti e mettono tali informazioni a disposizione del Centro dell'UE***, su richiesta***:	2. Le autorità coordinatrici raccolgono dati sui punti seguenti e mettono tali informazioni a disposizione del ***pubblico, oscurando, se del caso, i dati sensibili dal punto di vista operativo e fornendone una versione integrale al*** Centro dell'UE:

Or. en

Emendamento 1832
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 – lettera a – trattino -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– la natura della segnalazione e le sue principali caratteristiche, ad esempio in caso di presunta violazione della sicurezza del servizio di hosting;

Or. en

Emendamento 1833
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– ove la segnalazione abbia portato all'avvio di un'indagine penale o abbia contribuito a un'indagine in corso, lo stato	– ove la segnalazione abbia portato all'avvio di un'indagine penale o abbia contribuito a un'indagine in corso, lo stato

di avanzamento o l'esito dell'indagine, compreso se il caso si è chiuso nella fase preliminare al processo, se sono state irrogate sanzioni, se ***le vittime*** sono ***state identificate e soccorse***, e in tal caso il loro numero ripartito per genere e età, se vi sono indagati in stato di arresto e se sono stati condannati gli autori del reato, e in tal caso il loro numero;	di avanzamento o l'esito dell'indagine, compreso se il caso si è chiuso nella fase preliminare al processo, se sono state irrogate sanzioni, se ***i sopravvissuti*** sono ***stati identificati e soccorsi***, e in tal caso il loro numero ripartito per genere e età, se vi sono indagati in stato di arresto e se sono stati condannati gli autori del reato, e in tal caso il loro numero;

Or. en

Emendamento 1834
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i rischi maggiori e più ricorrenti di abuso sessuale su minori online segnalati dai prestatori di servizi di hosting e dai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale a norma dell'articolo 3, o identificati grazie ad altre informazioni di cui dispone l'autorità coordinatrice;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1835
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***i rischi*** maggiori e più ricorrenti di abuso sessuale su minori online ***segnalati*** dai prestatori di servizi di hosting e dai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale a norma dell'articolo 3, o identificati grazie ad altre informazioni di	b) ***i tipi e le caratteristiche*** maggiori e più ricorrenti di abuso sessuale su minori online ***riscontrati, come segnalato*** dai prestatori di servizi di hosting e dai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** a

cui dispone l'autorità coordinatrice;	norma dell'articolo 3, o identificati grazie ad altre informazioni di cui dispone l'autorità coordinatrice;

Or. en

Emendamento 1836
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i rischi maggiori e più ricorrenti di abuso sessuale su minori online segnalati dai prestatori di servizi di hosting e dai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale a norma dell'articolo 3, o identificati grazie ad altre informazioni di cui dispone l'autorità coordinatrice;	b) i rischi maggiori e più ricorrenti di abuso sessuale su minori online segnalati dai prestatori di servizi di hosting e dai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** a norma dell'articolo 3, o identificati grazie ad altre informazioni di cui dispone l'autorità coordinatrice;

Or. en

Emendamento 1837
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i rischi maggiori e più ricorrenti di abuso sessuale su minori online segnalati dai prestatori di servizi di hosting e dai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale a norma dell'articolo 3, o identificati grazie ad altre informazioni di cui dispone l'autorità coordinatrice;	b) i rischi maggiori e più ricorrenti di abuso sessuale su minori online segnalati dai prestatori di servizi di hosting e dai prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** a norma dell'articolo 3, o identificati grazie ad altre informazioni di cui dispone l'autorità coordinatrice;

Or. en

Emendamento 1838
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) un elenco dei prestatori di servizi di hosting e dei prestatori di servizi di comunicazione interpersonale nei cui confronti l'autorità coordinatrice ha chiesto l'emissione di un ordine di rilevazione a norma dell'articolo 7;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1839
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) un elenco dei prestatori di servizi di hosting e dei prestatori di servizi di comunicazione interpersonale nei cui confronti l'autorità coordinatrice ha chiesto l'emissione di un ordine di ***rilevazione*** a norma dell'articolo 7;	c) un elenco dei prestatori di servizi di hosting e dei prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** nei cui confronti l'autorità coordinatrice ha chiesto l'emissione di un ordine di ***indagine*** a norma dell'articolo 7;

Or. en

Emendamento 1840
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) un elenco dei prestatori di servizi di hosting e dei prestatori di servizi di comunicazione interpersonale nei cui confronti l'autorità coordinatrice ha chiesto l'emissione di un ordine di rilevazione a norma dell'articolo 7;	c) un elenco dei prestatori di servizi di hosting e dei prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** nei cui confronti l'autorità coordinatrice ha chiesto l'emissione di un ordine di indagine a norma dell'articolo 7;

Or. en

Emendamento 1841
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) un elenco dei prestatori di servizi di hosting e dei prestatori di servizi di comunicazione interpersonale nei cui confronti l'autorità coordinatrice ha chiesto l'emissione di un ordine di rilevazione a norma dell'articolo 7;	c) un elenco dei prestatori di servizi di hosting e dei prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** nei cui confronti l'autorità coordinatrice ha chiesto l'emissione di un ordine di indagine a norma dell'articolo 7;

Or. en

Emendamento 1842
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) il numero di ordini di rilevazione emessi a norma dell'articolo 7, ripartito per prestatore e per tipo di abuso sessuale su minori online, e il numero di casi in cui il prestatore ha invocato l'articolo 8,	***soppresso***

paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 1843
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) il numero di ordini di rimozione emessi a norma dell'articolo 14, ripartito per prestatore, tempi richiesti per rimuovere o disabilitare l'accesso all'elemento o agli elementi di materiale pedopornografico in questione, e il numero di casi in cui il prestatore ha invocato l'articolo 14, paragrafo 5 o 6;	f) il numero di ordini di rimozione emessi a norma dell'articolo 14, ripartito per prestatore, tempi richiesti per rimuovere o disabilitare l'accesso all'elemento o agli elementi di materiale pedopornografico in questione, ***compreso il tempo impiegato dall'autorità coordinatrice per elaborare l'ordine,*** e il numero di casi in cui il prestatore ha invocato l'articolo 14, paragrafo 5 o 6;

Or. en

Emendamento 1844
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) il numero di ordini di rimozione emessi a norma dell'articolo 14, ripartito per prestatore, tempi richiesti per rimuovere ***o disabilitare l'accesso all'***elemento o ***agli*** elementi di materiale pedopornografico in questione, e il numero di casi in cui il prestatore ha invocato l'articolo 14, paragrafo 5 o 6;	f) il numero di ordini di rimozione emessi a norma dell'articolo 14, ripartito per prestatore, tempi richiesti per rimuovere ***l'***elemento o ***gli*** elementi di materiale pedopornografico in questione, e il numero di casi in cui il prestatore ha invocato l'articolo 14, paragrafo 5 o 6;

Or. en

Emendamento 1845
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) il numero di ordini di rimozione emessi a norma dell'articolo 14, ripartito per prestatore, tempi richiesti per rimuovere ***o disabilitare l'accesso all'***elemento o ***agli*** elementi di materiale pedopornografico in questione, e il numero di casi in cui il prestatore ha invocato l'articolo 14, paragrafo 5 o 6;	f) il numero di ordini di rimozione emessi a norma dell'articolo 14, ripartito per prestatore, tempi richiesti per rimuovere ***l'***elemento o ***gli*** elementi di materiale pedopornografico in questione, e il numero di casi in cui il prestatore ha invocato l'articolo 14, paragrafo 5 o 6;

Or. en

Emendamento 1846
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) il numero di ordini di blocco emessi a norma dell'articolo 16, ripartito per prestatore, e il numero di casi in cui il prestatore ha invocato l'articolo 17, paragrafo 5;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1847
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) il numero di ordini di blocco emessi a norma dell'articolo 16, ripartito per prestatore, e il numero di casi in cui il prestatore ha invocato l'articolo 17, paragrafo 5;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1848
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) il numero di ordini di blocco emessi a norma dell'articolo 16, ripartito per prestatore, e il numero di casi in cui il prestatore ha invocato l'articolo 17, paragrafo 5;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1849
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) i casi in cui il parere del Centro dell'UE a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), si discosti in misura sostanziale dal parere dell'autorità	***soppresso***

coordinatrice, specificando i punti e i principali motivi di divergenza.

Or. en

Emendamento 1850
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i bis) le misure adottate per quanto riguarda i programmi di prevenzione e assistenza alle vittime, compreso il numero di bambini della scuola primaria che partecipano a campagne di sensibilizzazione e programmi educativi sui rischi di tutte le forme di sfruttamento sessuale dei minori, anche nell'ambiente online.

Or. en

Emendamento 1851
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il Centro dell'UE raccoglie dati e genera statistiche sulla ***rilevazione,*** segnalazione***,*** rimozione ***o disabilitazione dell'accesso ai*** casi di abuso sessuale su minori online ai sensi del presente regolamento. Sono raccolti in particolare dati sui punti seguenti:	3. Il Centro dell'UE raccoglie dati e genera statistiche sulla segnalazione ***e*** rimozione ***dei*** casi di abuso sessuale su minori online ai sensi del presente regolamento. Sono raccolti in particolare dati sui punti seguenti:

Or. en

Emendamento 1852
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il Centro dell'UE raccoglie dati e genera statistiche sulla rilevazione, segnalazione, rimozione o disabilitazione dell'accesso ai casi di abuso sessuale su minori online ai sensi del presente regolamento. ***Sono raccolti in particolare*** dati ***sui punti seguenti***:	3. Il Centro dell'UE raccoglie dati e genera statistiche sulla rilevazione, segnalazione, rimozione o disabilitazione dell'accesso ai casi di abuso sessuale su minori online ai sensi del presente regolamento. ***I*** dati ***comprendono***:

Or. en

Emendamento 1853
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il Centro dell'UE raccoglie dati e genera statistiche sulla rilevazione, segnalazione***,*** rimozione ***o disabilitazione dell'accesso ai*** casi di abuso sessuale su minori online ai sensi del presente regolamento. Sono raccolti in particolare dati sui punti seguenti:	3. Il Centro dell'UE raccoglie dati e genera statistiche sulla rilevazione, segnalazione ***o*** rimozione ***dei*** casi di abuso sessuale su minori online ai sensi del presente regolamento. Sono raccolti in particolare dati sui punti seguenti:

Or. en

Emendamento 1854
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento

Articolo 83 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il numero di indicatori nelle banche dati degli indicatori di cui all'articolo 44 e l'evoluzione di detto numero rispetto agli anni precedenti;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1855
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il numero di indicatori nelle banche dati degli indicatori di cui all'articolo 44 e ***l'evoluzione*** di detto numero rispetto agli anni precedenti;	a) il numero di indicatori nelle banche dati degli indicatori di cui all'articolo 44 e ***la modifica*** di detto numero rispetto agli anni precedenti;

Or. en

Emendamento 1856
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il numero dei materiali trasmessi configuranti materiale pedopornografico ***e adescamento di minori*** di cui all'articolo 36, paragrafo 1, ripartito per Stato membro che ha designato le autorità coordinatrici che li hanno trasmessi ***e, specificamente per il materiale pedopornografico, il numero di indicatori generati su questa base e il numero di identificatori uniformi di risorse inclusi***	b) il numero dei materiali trasmessi configuranti materiale pedopornografico di cui all'articolo 36, paragrafo 1, ripartito per Stato membro che ha designato le autorità coordinatrici che li hanno trasmessi;

nell'elenco di identificatori uniformi di risorse a norma dell'articolo 44, paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 1857
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il numero dei materiali trasmessi configuranti materiale pedopornografico ***e adescamento di minori*** di cui all'articolo 36, paragrafo 1, ripartito per Stato membro che ha designato le autorità coordinatrici che li hanno trasmessi e, specificamente per il materiale pedopornografico, il numero di indicatori generati su questa base ***e il numero di identificatori uniformi di risorse inclusi nell'elenco di identificatori uniformi di risorse a norma dell'articolo 44, paragrafo 3***;	b) il numero dei materiali trasmessi configuranti materiale pedopornografico di cui all'articolo 36, paragrafo 1, ripartito per Stato membro che ha designato le autorità coordinatrici che li hanno trasmessi e, specificamente per il materiale pedopornografico, il numero di indicatori generati su questa base;

Or. en

Emendamento 1858
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il numero complessivo di segnalazioni trasmesse al Centro dell'UE a	c) il numero complessivo di segnalazioni trasmesse al Centro dell'UE a

norma dell'articolo 12, ripartito per prestatore di servizi di hosting e prestatore di servizi di comunicazione interpersonale segnalante e per Stato membro alla cui autorità competente il Centro dell'UE ha inoltrato le segnalazioni in conformità dell'articolo 48, paragrafo 3;	norma dell'articolo 12, ripartito per prestatore di servizi di hosting e prestatore di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** segnalante e per Stato membro alla cui autorità competente il Centro dell'UE ha inoltrato le segnalazioni in conformità dell'articolo 48, paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 1859
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il numero complessivo di segnalazioni trasmesse al Centro dell'UE a norma dell'articolo 12, ripartito per prestatore di servizi di hosting e prestatore di servizi di comunicazione interpersonale segnalante e per Stato membro alla cui autorità competente il Centro dell'UE ha inoltrato le segnalazioni in conformità dell'articolo 48, paragrafo 3;	c) il numero complessivo di segnalazioni trasmesse al Centro dell'UE a norma dell'articolo 12, ripartito per prestatore di servizi di hosting e prestatore di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** segnalante e per Stato membro alla cui autorità competente il Centro dell'UE ha inoltrato le segnalazioni in conformità dell'articolo 48, paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 1860
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il numero complessivo di segnalazioni trasmesse al Centro dell'UE a norma dell'articolo 12, ripartito per prestatore di servizi di hosting e prestatore	c) il numero complessivo di segnalazioni trasmesse al Centro dell'UE a norma dell'articolo 12, ripartito per prestatore di servizi di hosting e prestatore

di servizi di comunicazione interpersonale segnalante e per Stato membro alla cui autorità competente il Centro dell'UE ha inoltrato le segnalazioni in conformità dell'articolo 48, paragrafo 3;	di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** segnalante e per Stato membro alla cui autorità competente il Centro dell'UE ha inoltrato le segnalazioni in conformità dell'articolo 48, paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 1861
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) il numero totale di segnalazioni inoltrate a Europol ai sensi dell'articolo 48, nonché il numero di richieste di accesso ricevute da Europol ai sensi dell'articolo 46, paragrafi 4 e 5, compreso il numero di tali richieste accolte e respinte dal Centro dell'UE;

Or. en

Emendamento 1862
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) i casi di abuso sessuale su minori online cui si riferiscono le segnalazioni, compreso il numero di elementi di materiale potenzialmente ***pedopornografico noto e nuovo e i casi di potenziale adescamento di minori***, gli Stati membri alla cui autorità competente il Centro dell'UE ha inoltrato le segnalazioni	d) i casi di abuso sessuale su minori online cui si riferiscono le segnalazioni, compreso il numero di elementi di materiale potenzialmente ***relativo ad abusi sessuali***, gli Stati membri alla cui autorità competente il Centro dell'UE ha inoltrato le segnalazioni a norma dell'articolo 48, paragrafo 3, e il tipo di servizio della

a norma dell'articolo 48, paragrafo 3, e il tipo di servizio della società dell'informazione interessato che offre il prestatore segnalante;	società dell'informazione interessato che offre il prestatore segnalante;

Or. en

Emendamento 1863
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) i casi di abuso sessuale su minori online cui si riferiscono le segnalazioni, compreso il numero di elementi di materiale potenzialmente pedopornografico noto ***e nuovo e i casi di potenziale adescamento di minori***, gli Stati membri alla cui autorità competente il Centro dell'UE ha inoltrato le segnalazioni a norma dell'articolo 48, paragrafo 3, e il tipo di servizio della società dell'informazione interessato che offre il prestatore segnalante;	d) i casi di abuso sessuale su minori online cui si riferiscono le segnalazioni, compreso il numero di elementi di materiale potenzialmente pedopornografico noto, gli Stati membri alla cui autorità competente il Centro dell'UE ha inoltrato le segnalazioni a norma dell'articolo 48, paragrafo 3, e il tipo di servizio della società dell'informazione interessato che offre il prestatore segnalante;

Or. en

Emendamento 1864
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) il numero delle segnalazioni che il Centro dell'UE ha giudicato manifestamente infondate, di cui all'articolo 48, paragrafo 2;	e) il numero delle segnalazioni che il Centro dell'UE ha giudicato ***infondate o*** manifestamente infondate, di cui all'articolo 48, paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 1865
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) il numero di segnalazioni relative a materiale potenzialmente pedopornografico nuovo e a potenziale adescamento di minori che, previa valutazione, risultano non configurare materiale pedopornografico, trasmesse al Centro dell'UE a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, ripartito per Stato membro;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1866
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) il numero di segnalazioni relative a materiale potenzialmente pedopornografico ***nuovo*** e a potenziale adescamento di minori che, previa valutazione, risultano non configurare materiale pedopornografico, trasmesse al Centro dell'UE a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, ripartito per Stato membro;	f) il numero di segnalazioni relative a materiale potenzialmente pedopornografico ***ignoto*** e a potenziale adescamento di minori che, previa valutazione, risultano non configurare materiale pedopornografico, trasmesse al Centro dell'UE a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, ripartito per Stato membro;

Or. en

Emendamento 1867
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento

Articolo 83 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) i risultati delle ispezioni a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, compreso il numero di immagini, video e URL per Stato membro in cui il materiale è ospitato;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1868
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 3 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) se più di una, il numero di volte in cui lo stesso elemento di materiale potenzialmente pedopornografico è segnalato al Centro dell'UE a norma dell'articolo 12 o è rilevato mediante ispezioni a norma dell'articolo 49, paragrafo 1;	h) se ***materialmente*** più di una, il numero di volte in cui lo stesso elemento di materiale potenzialmente pedopornografico è segnalato al Centro dell'UE a norma dell'articolo 12 o è rilevato mediante ispezioni a norma dell'articolo 49, paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 1869
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 3 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) il numero di vittime di abuso sessuale su minori online assistite dal Centro dell'UE in conformità dell'articolo 21, paragrafo 2, e quante di queste vittime hanno chiesto assistenza con	*(Non concerne la versione italiana)*

modalità a loro accessibili.

Or. en

Emendamento 1870
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 3 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) il numero di ***vittime di*** abuso sessuale su minori online ***assistite*** dal Centro dell'UE in conformità dell'articolo 21, paragrafo 2, e ***quante*** di ***queste vittime*** hanno chiesto assistenza con modalità a loro accessibili.	j) il numero di ***sopravvissuti ad*** abuso sessuale su minori online ***assistiti*** dal Centro dell'UE in conformità dell'articolo 21, paragrafo 2, e ***quanti*** di ***questi sopravvissuti*** hanno chiesto assistenza con modalità a loro accessibili.

Or. en

Emendamento 1871
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Fabienne Keller

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 3 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	j bis) le misure adottate dagli Stati membri per quanto riguarda i programmi di prevenzione, sensibilizzazione e assistenza alle vittime, compresi l'impatto, la portata e l'efficacia delle attività svolte in relazione al pubblico destinatario, ove possibile, disaggregate in diverse categorie in base alle caratteristiche demografiche e compresi le migliori pratiche e gli insegnamenti tratti dai programmi di prevenzione.

Or. en

Emendamento 1872
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I prestatori di servizi di hosting***,*** i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***e i prestatori di servizi di accesso a internet***, le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE provvedono affinché i dati ***di cui*** rispettivamente ***ai*** paragrafi 1, 2 e 3 non ***siano memorizzati più a lungo di quanto necessario ai fini degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 84. I dati memorizzati non possono contenere*** dati personali.	4. I prestatori di servizi di hosting ***e*** i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero***, le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE provvedono affinché i dati ***memorizzati a norma*** rispettivamente ***dei*** paragrafi 1, 2 e 3 non ***contengano*** dati personali.

Or. en

Emendamento 1873
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I prestatori di servizi di hosting, i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale e i prestatori di servizi di accesso a internet, le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE provvedono affinché i dati di cui rispettivamente ai paragrafi 1, 2 e 3 non siano memorizzati più a lungo di quanto necessario ai fini degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 84. I dati memorizzati non possono contenere dati personali.	4. I prestatori di servizi di hosting, i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** e i prestatori di servizi di accesso a internet, le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE provvedono affinché i dati di cui rispettivamente ai paragrafi 1, 2 e 3 non siano memorizzati più a lungo di quanto necessario ai fini degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 84. I dati memorizzati non possono contenere dati personali.

Or. en

Emendamento 1874
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I prestatori di servizi di hosting, i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale e i prestatori di servizi di accesso a internet, le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE provvedono affinché i dati di cui rispettivamente ai paragrafi 1, 2 e 3 non siano memorizzati più a lungo di quanto necessario ai fini degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 84. I dati memorizzati non possono contenere dati personali.	4. I prestatori di servizi di hosting, i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***indipendenti dal numero*** e i prestatori di servizi di accesso a internet, le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE provvedono affinché i dati di cui rispettivamente ai paragrafi 1, 2 e 3 non siano memorizzati più a lungo di quanto necessario ai fini degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 84. I dati memorizzati non possono contenere dati personali.

Or. en

Emendamento 1875
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I prestatori di servizi di hosting**,** i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale ***e i prestatori di servizi di accesso a internet***, le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE provvedono affinché i dati di cui rispettivamente ai paragrafi 1, 2 e 3 non siano memorizzati più a lungo di quanto necessario ai fini degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 84. I dati memorizzati non possono contenere dati personali.	4. I prestatori di servizi di hosting ***e*** i prestatori di servizi di comunicazione interpersonale, le autorità coordinatrici e il Centro dell'UE provvedono affinché i dati di cui rispettivamente ai paragrafi 1, 2 e 3 non siano memorizzati più a lungo di quanto necessario ai fini degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 84. I dati memorizzati non possono contenere dati personali.

Or. en

Emendamento 1876
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Detti prestatori provvedono affinché i dati siano memorizzati in modo sicuro, nel rispetto di garanzie tecniche e organizzative adeguate. Queste garanzie devono segnatamente assicurare che i dati siano accessibili e trattabili soltanto per le finalità per cui sono memorizzati, che il livello di sicurezza sia elevato e che i dati siano cancellati non appena non siano più necessari per quelle finalità. I prestatori riesaminano periodicamente tali garanzie e le adeguano ove necessario.	5. Detti prestatori provvedono affinché i dati siano memorizzati in modo sicuro, nel rispetto di garanzie tecniche e organizzative adeguate. Queste garanzie devono segnatamente assicurare che i dati siano accessibili e trattabili soltanto per le finalità per cui sono memorizzati, che il livello di sicurezza sia elevato e che i dati siano cancellati non appena non siano più necessari per quelle finalità. ***Tutti gli accessi a questi dati sono registrati e i registri sono conservati in modo sicuro per cinque anni.*** I prestatori riesaminano periodicamente tali garanzie e le adeguano ove necessario.

Or. en

Emendamento 1877
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascun prestatore dei servizi della società dell'informazione interessati stende una relazione annuale delle attività svolte in conformità del presente regolamento. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 83, paragrafo 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno successivo all'anno di riferimento della relazione, i	1. Ciascun prestatore dei servizi della società dell'informazione interessati stende una relazione annuale delle attività svolte in conformità del presente regolamento. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 83, paragrafo 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno successivo all'anno di riferimento della relazione, i

prestatori mettono la relazione a disposizione del pubblico e la trasmettono all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, alla Commissione e al Centro dell'UE.	prestatori mettono la relazione a disposizione del pubblico ***in un formato leggibile meccanicamente*** e la trasmettono all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, alla Commissione e al Centro dell'UE.

Or. en

Emendamento 1878
Patrick Breyer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascun prestatore dei servizi della società dell'informazione interessati stende una relazione annuale delle attività svolte in conformità del presente regolamento. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 83, paragrafo 1. Entro il 31 ***gennaio*** di ogni anno successivo all'anno di riferimento della relazione, i prestatori mettono la relazione a disposizione del pubblico e la trasmettono all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, alla Commissione e al Centro dell'UE.	1. Ciascun prestatore dei servizi della società dell'informazione interessati stende una relazione annuale delle attività svolte in conformità del presente regolamento. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 83, paragrafo 1. Entro il 31 ***marzo*** di ogni anno successivo all'anno di riferimento della relazione, i prestatori mettono la relazione a disposizione del pubblico e la trasmettono all'autorità coordinatrice del luogo di stabilimento, alla Commissione e al Centro dell'UE.

Or. en

Motivazione

Gennaio è un termine troppo ravvicinare per poter disporre di tutti i dati.

Emendamento 1879
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La relazione annuale comprende inoltre le informazioni seguenti:
	a) il numero e l'oggetto degli ordini di rilevazione e degli ordini di rimozione, al fine di contrastare il presunto abuso sessuale su minori online, e il numero di notifiche ricevute conformemente all'articolo 32 e l'esecuzione data a tali ordini;
	b) il numero di notifiche e richieste ricevute a norma degli articoli 8 bis e 35 bis e una panoramica del seguito dato;
	c) informazioni sull'efficacia delle diverse tecnologie utilizzate e sui tassi di falsi positivi e falsi negativi di tali tecnologie, i dati statistici sui ricorsi e sull'effetto che essi hanno sugli utenti dei relativi servizi, nonché informazioni sull'efficacia delle misure e degli obblighi contemplati negli articoli 3, 4, 5 e 7; d) informazioni sugli strumenti utilizzati dal prestatore per venire a conoscenza del caso di abuso sessuale su minori online segnalato, compresi i dati e le statistiche aggregate sulla modalità di funzionamento delle tecnologie impiegate dal prestatore.

Or. en

Emendamento 1880
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Le relazioni annuali di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non devono contenere informazioni che potrebbero compromettere le attività in corso di assistenza ***alle vittime*** o di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati di abuso sessuale su minori. Le	5. Le relazioni annuali di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non devono contenere informazioni che potrebbero compromettere le attività in corso di assistenza ***ai sopravvissuti*** o di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati di abuso sessuale su

relazioni non possono parimenti contenere dati personali.	minori. Le relazioni non possono parimenti contenere dati personali.

Or. en

Emendamento 1881
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro [***cinque*** anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni ***cinque*** anni, la Commissione valuta il presente regolamento e presenta una relazione sulla sua applicazione al Parlamento europeo e al Consiglio.	1. Entro [***due*** anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni ***due*** anni, la Commissione valuta il presente regolamento e presenta una relazione sulla sua applicazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 1882
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Entro [***cinque*** anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni ***cinque*** anni, la Commissione provvede affinché siano valutati in conformità degli orientamenti della Commissione i risultati del Centro dell'UE rispetto ai suoi obiettivi, mandato, compiti, governance e ubicazione. La valutazione esamina in particolare ***l'eventuale necessità di modificare i compiti del Centro dell'UE e le implicazioni finanziarie di tale modifica***.	2. Entro [***due*** anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni ***due*** anni, la Commissione provvede affinché siano valutati in conformità degli orientamenti della Commissione i risultati del Centro dell'UE rispetto ai suoi obiettivi, mandato, compiti, governance e ubicazione. La valutazione esamina in particolare ***l'impatto sui diritti fondamentali, con particolare riferimento agli articoli 7 e 8 della Carta***.

Or. en

Emendamento 1883
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 3, 8, 13, 14, 17, 47 e 84 è conferito alla Commissione per un periodo ***indeterminato*** a decorrere da [data di adozione del presente regolamento].	2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 3, 8, 13, 14, 17, 47 e 84 è conferito alla Commissione per un periodo ***di cinque anni*** a decorrere da [data di adozione del presente regolamento]. ***La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo quinquennale. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.***

Or. en

Emendamento 1884
Cornelia Ernst, Clare Daly

Proposta di regolamento
Articolo 89 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Esso si applica a decorrere da ***sei*** mesi dopo l'entrata in vigore.	Esso si applica a decorrere da ***diciotto*** mesi dopo l'entrata in vigore.

Or. en

Emendamento 1885
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Articolo 89 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.	Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. ***A partire da agosto 2024, in caso di mancata entrata in vigore del regolamento proposto, il regime in vigore sarà quello della deroga provvisoria, fino a quando non sarà prevista detta adozione e comunque non oltre gennaio 2025.***

Or. en

Emendamento 1886
Sven Simon, Christian Doleschal, Niclas Herbst

Proposta di regolamento
Allegato I

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1887
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Allegato I – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
ORDINE DI RILEVAZIONE EMESSO A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE).../... CHE STABILISCE NORME PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO L'ABUSO SESSUALE SU MINORI ("REGOLAMENTO")	***MANDATO*** DI RILEVAZIONE EMESSO A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE).../... CHE STABILISCE NORME PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO L'ABUSO SESSUALE SU MINORI ("REGOLAMENTO")

Or. en

Emendamento 1888
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Allegato I – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
ORDINE DI RILEVAZIONE EMESSO A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE).../... CHE STABILISCE NORME PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO L'ABUSO SESSUALE SU MINORI ("REGOLAMENTO")	***MANDATO*** DI RILEVAZIONE EMESSO A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE).../... CHE STABILISCE NORME PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO L'ABUSO SESSUALE SU MINORI ("REGOLAMENTO")

Or. en

Emendamento 1889
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione 1 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nome dell'autorità giudiziaria ***o dell'autorità amministrativa indipendente*** competente che ha emesso ***l'ordine***:	Nome dell'autorità giudiziaria competente che ha emesso ***il mandato***:

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento andrebbe interpretato nel senso che modifica nell'intero allegato e in tutto il regolamento la formulazione "ordine di rilevazione" sostituendola con "mandato di rilevazione". I mandati di rilevazione sono rivolti a dispositivi specifici o account utente specifici di un singolo sospettato nei confronti del quale esiste un ragionevole sospetto di possesso di "materiale pedopornografico noto". Tali mandati possono essere emessi soltanto dalle autorità giudiziarie competenti.

Emendamento 1890
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione 4 – comma 2 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. diffusione di materiale pedopornografico nuovo ai sensi dell'articolo 2, lettera n), del regolamento	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento andrebbe interpretato nel senso che modifica nell'intero allegato e in tutto il regolamento la formulazione "ordine di rilevazione" sostituendola con "mandato di rilevazione". I mandati di rilevazione sono rivolti a dispositivi specifici o account utente specifici di un singolo sospettato nei confronti del quale esiste un ragionevole sospetto di possesso di "materiale pedopornografico noto". Tali mandati possono essere emessi soltanto dalle autorità giudiziarie competenti.

Emendamento 1891
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione 4 – comma 2 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. diffusione di materiale pedopornografico nuovo ai sensi dell'articolo 2, lettera n), del regolamento	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1892
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione 4 – comma 2 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. adescamento di minori ai sensi dell'articolo 2, lettera o), del regolamento	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1893
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione 4 – comma 2 – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. adescamento di minori ai sensi dell'articolo 2, lettera o), del regolamento	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento andrebbe interpretato nel senso che modifica nell'intero allegato e in tutto il regolamento la formulazione "ordine di rilevazione" sostituendola con "mandato di rilevazione". I mandati di rilevazione sono rivolti a dispositivi specifici o account utente specifici di un singolo sospettato nei confronti del quale esiste un ragionevole sospetto di possesso di "materiale pedopornografico noto". Tali mandati possono essere emessi soltanto dalle autorità giudiziarie competenti.

Emendamento 1894
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione 4 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'ordine di rilevazione emesso per adescamento di minori in conformità dell'articolo 7, paragrafo 7, ultimo comma, del regolamento si applica solo alle comunicazioni interpersonali accessibili al	L'ordine di rilevazione emesso per adescamento di minori in conformità dell'articolo 7, paragrafo 7, ultimo comma, del regolamento si applica solo alle comunicazioni interpersonali ***indipendenti***

pubblico quando uno degli utenti è un utente minore ai sensi dell'articolo 2, lettera i), del regolamento.	***dal numero e*** accessibili al pubblico quando uno degli utenti è un utente minore ai sensi dell'articolo 2, lettera i), del regolamento.

Or. en

Emendamento 1895
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
MODELLO PER INFORMARE DELL'IMPOSSIBILITÀ DI ESEGUIRE ***L'ORDINE*** DI RILEVAZIONE	MODELLO PER INFORMARE DELL'IMPOSSIBILITÀ DI ESEGUIRE ***IL MANDATO*** DI RILEVAZIONE
di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) .../… [che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori]	di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) .../… [che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori]

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento andrebbe interpretato nel senso che modifica nell'intero allegato e in tutto il regolamento la formulazione "ordine di rilevazione" sostituendola con "mandato di rilevazione". I mandati di rilevazione sono rivolti a dispositivi specifici o account utente specifici di un singolo sospettato nei confronti del quale esiste un ragionevole sospetto di possesso di "materiale pedopornografico noto". Tali mandati possono essere emessi soltanto dalle autorità giudiziarie competenti.

Emendamento 1896
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
MODELLO PER INFORMARE DELL'IMPOSSIBILITÀ DI ESEGUIRE ***L'ORDINE*** DI RILEVAZIONE	MODELLO PER INFORMARE DELL'IMPOSSIBILITÀ DI ESEGUIRE ***IL MANDATO*** DI RILEVAZIONE
di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) .../… [che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori]	di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) .../… [che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori]

Or. en

Emendamento 1897
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione 2 – punto 2 – voce 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. materiale pedopornografico nuovo ai sensi dell'articolo 2, lettera n), del regolamento	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1898
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione 2 – punto 2 – voce 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. materiale pedopornografico nuovo ai sensi dell'articolo 2, lettera n), del regolamento	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento andrebbe interpretato nel senso che modifica nell'intero allegato e in tutto il regolamento la formulazione "ordine di rilevazione" sostituendola con "mandato di rilevazione". I mandati di rilevazione sono rivolti a dispositivi specifici o account utente specifici di un singolo sospettato nei confronti del quale esiste un ragionevole sospetto di possesso di "materiale pedopornografico noto". Tali mandati possono essere emessi soltanto dalle autorità giudiziarie competenti.

Emendamento 1899
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione 2 – punto 2 – voce 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. adescamento di minori ai sensi dell'articolo 2, lettera o), del regolamento	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1900
Paul Tang, Alex Agius Saliba

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione 2 – punto 2 – voce 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. adescamento di minori ai sensi dell'articolo 2, lettera o), del regolamento	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento andrebbe interpretato nel senso che modifica nell'intero allegato e in tutto il regolamento la formulazione "ordine di rilevazione" sostituendola con "mandato di rilevazione". I mandati di rilevazione sono rivolti a dispositivi specifici o account utente specifici di un singolo sospettato nei confronti del quale esiste un ragionevole sospetto di possesso di "materiale pedopornografico noto". Tali mandati possono essere emessi soltanto

dalle autorità giudiziarie competenti.

Emendamento 1901
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione 2 – punto 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3) Dati relativi al contenuto del potenziale abuso sessuale su minori online segnalato***, comprese immagini, video e testi, a seconda dei casi:***	3) Dati ***pertinenti*** relativi al contenuto del potenziale abuso sessuale su minori online segnalato

Or. en

Emendamento 1902
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione 2 – punto 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3) Dati relativi al contenuto del potenziale abuso sessuale su minori online segnalato, comprese immagini***,*** video ***e testi***, a seconda dei casi:	3) Dati relativi al contenuto del potenziale abuso sessuale su minori online segnalato, comprese immagini ***e*** video, a seconda dei casi:

Or. en

Emendamento 1903
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione 2 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*

4) Altri dati disponibili riguardanti il potenziale abuso sessuale su minori online segnalato, compresi i metadati dei file multimediali (data, ora, fuso orario):	***soppresso***
(testo – allegare dati se necessario)	

Or. en

Emendamento 1904
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione 2 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4) Altri dati disponibili riguardanti il potenziale abuso sessuale su minori online segnalato, compresi i metadati dei file multimediali (data, ora, fuso orario):	***soppresso***
(testo – allegare dati se necessario)	

Or. en

Emendamento 1905
Rob Rooken

Proposta di regolamento
Allegato III – sezione 2 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4) Altri dati disponibili riguardanti il potenziale abuso sessuale su minori online segnalato, compresi i metadati dei file multimediali (data, ora, fuso orario):	***soppresso***
(testo – allegare dati se necessario)	

Or. en

Emendamento 1906
René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Allegato VII

Testo della Commissione	*Emendamento*
ORDINE DI BLOCCO EMESSO A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE).../... CHE STABILISCE NORME PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO L'ABUSO SESSUALE SU MINORI ("REGOLAMENTO")	***soppresso***
1	
Nome dell'autorità coordinatrice che ha chiesto l'emissione dell'ordine:	
(testo)	
Nome dell'autorità giudiziaria o dell'autorità amministrativa indipendente competente che ha emesso l'ordine:	
(testo)	
Riferimento dell'ordine:	
(testo)	
2	
Nome del prestatore e, se del caso, del suo rappresentante legale:	
(testo)	
Punto di contatto:	
(testo)	
3	
Il prestatore deve prendere le misure necessarie per impedire agli utenti nell'Unione di accedere al materiale pedopornografico noto indicato dai seguenti indirizzi URL:	

(testo)

L'ordine di blocco si applica al seguente servizio offerto dal prestatore nell'Unione:

(testo)

Nell'eseguire l'ordine di blocco, il prestatore deve rispettare le seguenti limitazioni e/o prevedere le seguenti garanzie di cui all'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento:

(testo)

4

Le ragioni per cui è emesso l'ordine di blocco sono:

(motivazione sufficientemente dettagliata)

L'ordine di blocco si applica dal... (data) al..... (data)

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento, si applicano i seguenti obblighi di rendicontazione:

(testo)

5

Dati di contatto dell'autorità coordinatrice che ha chiesto l'emissione dell'ordine di blocco, per avere un riscontro sulla sua esecuzione o ulteriori chiarimenti, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento:

(testo)

6

Giudice competente dinanzi il quale è possibile impugnare l'ordine di blocco ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento:

(testo)

Termini per l'impugnazione dell'ordine di blocco (giorni/mesi a decorrere da):

(testo)

Riferimenti o link alle disposizioni di

diritto nazionale in materia di ricorso:

(testo)

Se del caso, complementi di informazione riguardanti il ricorso:

(testo)

L'inosservanza del presente ordine può comportare sanzioni ai sensi dell'articolo 35 del regolamento.

7

Data di emissione dell'ordine di blocco:

(testo)

Validazione temporale:

(testo)

Firma elettronica dell'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente che ha emesso l'ordine:

(testo)

Or. en

Emendamento 1907
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Allegato VII

Testo della Commissione	*Emendamento*
ORDINE DI BLOCCO EMESSO A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE).../... CHE STABILISCE NORME PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO L'ABUSO SESSUALE SU MINORI ("REGOLAMENTO")	***soppresso***
1	
Nome dell'autorità coordinatrice che ha chiesto l'emissione dell'ordine:	
(testo)	
Nome dell'autorità giudiziaria o dell'autorità amministrativa indipendente	

competente che ha emesso l'ordine:

(testo)

Riferimento dell'ordine:

(testo)

2

Nome del prestatore e, se del caso, del suo rappresentante legale:

(testo)

Punto di contatto:

(testo)

3

Il prestatore deve prendere le misure necessarie per impedire agli utenti nell'Unione di accedere al materiale pedopornografico noto indicato dai seguenti indirizzi URL:

(testo)

L'ordine di blocco si applica al seguente servizio offerto dal prestatore nell'Unione:

(testo)

Nell'eseguire l'ordine di blocco, il prestatore deve rispettare le seguenti limitazioni e/o prevedere le seguenti garanzie di cui all'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento:

(testo)

4

Le ragioni per cui è emesso l'ordine di blocco sono:

(motivazione sufficientemente dettagliata)

L'ordine di blocco si applica dal... (data) al..... (data)

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento, si applicano i seguenti obblighi di rendicontazione:

(testo)

5

Dati di contatto dell'autorità coordinatrice che ha chiesto l'emissione dell'ordine di blocco, per avere un riscontro sulla sua esecuzione o ulteriori chiarimenti, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento:

(testo)

6

Giudice competente dinanzi il quale è possibile impugnare l'ordine di blocco ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento:

(testo)

Termini per l'impugnazione dell'ordine di blocco (giorni/mesi a decorrere da):

(testo)

Riferimenti o link alle disposizioni di diritto nazionale in materia di ricorso:

(testo)

Se del caso, complementi di informazione riguardanti il ricorso:

(testo)

L'inosservanza del presente ordine può comportare sanzioni ai sensi dell'articolo 35 del regolamento.

7

Data di emissione dell'ordine di blocco:

(testo)

Validazione temporale:

(testo)

Firma elettronica dell'autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente che ha emesso l'ordine:

(testo)

Or. en

Emendamento 1908

René Repasi, Tiemo Wölken
a nome del gruppo S&D
Petar Vitanov
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Allegato VIII

Testo della Commissione	*Emendamento*
di cui all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) .../… [che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori]	***soppresso***
1	
Nome del prestatore e, se del caso, del suo rappresentante legale:	
(testo)	
Punto di contatto:	
(testo)	
Dati di contatto del prestatore e, se del caso, del suo rappresentante legale:	
(testo)	
Riferimento del fascicolo del destinatario	
(testo)	
2	
Nome dell'autorità coordinatrice che ha chiesto l'emissione dell'ordine:	
(testo)	
Autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente che ha emesso l'ordine:	
(testo)	
Riferimento dell'ordine:	
(testo)	
Data e ora di ricevimento dell'ordine, con indicazione del fuso orario:	
(testo)	
3	

Il prestatore non può eseguire l'ordine di blocco entro il termine prescritto per le seguenti ragioni (spuntare la o le caselle pertinenti):

1. l'ordine contiene uno o più errori manifesti

2. l'ordine non contiene informazioni sufficienti

Precisare l'errore o gli errori manifesti e/o i complementi di informazione o chiarimenti necessari, a seconda dei casi:

(testo)

4

Data e ora, con indicazione del fuso orario:

(testo)

Firma:

(testo)

Or. en

Emendamento 1909
Paul Tang, Alex Agius Saliba, Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Allegato VIII

Testo della Commissione	*Emendamento*
di cui all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) .../… [che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori]	***soppresso***
1	
Nome del prestatore e, se del caso, del suo rappresentante legale:	
(testo)	
Punto di contatto:	
(testo)	
Dati di contatto del prestatore e, se del	

caso, del suo rappresentante legale:

(testo)

Riferimento del fascicolo del destinatario

(testo)

2

Nome dell'autorità coordinatrice che ha chiesto l'emissione dell'ordine:

(testo)

Autorità giudiziaria o autorità amministrativa indipendente competente che ha emesso l'ordine:

(testo)

Riferimento dell'ordine:

(testo)

Data e ora di ricevimento dell'ordine, con indicazione del fuso orario:

(testo)

3

Il prestatore non può eseguire l'ordine di blocco entro il termine prescritto per le seguenti ragioni (spuntare la o le caselle pertinenti):

1. l'ordine contiene uno o più errori manifesti

2. l'ordine non contiene informazioni sufficienti

Precisare l'errore o gli errori manifesti e/o i complementi di informazione o chiarimenti necessari, a seconda dei casi:

(testo)

4

Data e ora, con indicazione del fuso orario:

(testo)

Firma:

(testo)

Or. en